



Bruxelles, 22.6.2026  
C(2026) 3799 final

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 22.6.2026**

**per agevolare il trasferimento delle piccole e medie imprese**

# RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.6.2026

## per agevolare il trasferimento delle piccole e medie imprese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione europea si impegna a migliorare le condizioni quadro per i trasferimenti di imprese nell'ambito degli sforzi volti a migliorare il contesto imprenditoriale per le piccole e medie imprese (PMI) nel mercato unico e a salvaguardare la continuità delle attività economicamente sostenibili in tutta l'Unione.
- (2) Il tessuto economico dell'UE si distingue per la forza di PMI e "Mittelstand", che contribuiscono in misura significativa all'occupazione, alla crescita e all'innovazione. Il buon esito dei trasferimenti di imprese è essenziale per la competitività europea e per la continuità della sua capacità produttiva. I trasferimenti di imprese si confrontano tuttavia con una serie di sfide.
- (3) L'invecchiamento della popolazione in tutta l'UE si traduce in una diminuzione del numero di potenziali successori o acquirenti e aumenta quindi il rischio che imprese economicamente sostenibili chiudano i battenti. I dati disponibili suggeriscono che il numero delle imprese potenzialmente interessate dal fenomeno nell'arco di un decennio è nell'ordine dei milioni<sup>1 2</sup>. A tale sfida demografica, unita a questioni di sostenibilità economica, è particolarmente sensibile la categoria delle imprese a conduzione familiare, un elemento distintivo del panorama imprenditoriale europeo. Le imprese a conduzione familiare contribuiscono alla responsabilità e alla sostenibilità sociali, il che le rende sostenitrici fondamentali dell'economia sociale di mercato. Per tale categoria di imprese, un mancato trasferimento implica un mancato passaggio dei valori e della tradizione d'impresa e rappresenta perciò una perdita per la società.
- (4) I mancati trasferimenti possono avere ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese e sui loro creditori e dipendenti. Inoltre, in assenza di acquirenti europei,

---

<sup>1</sup> Nel 2024 l'UE-27 contava quasi 8,9 milioni di lavoratori autonomi di età pari o superiore a 55 anni, compresi imprenditori con dipendenti; cfr.

[https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa\\_esgais\\_custom\\_20576591/default/table](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_esgais_custom_20576591/default/table).

<sup>2</sup> Da una prospettiva nazionale, in Germania uno studio realizzato nel 2023 ha stimato che circa 224 000 proprietari di piccole imprese prevedevano di trasferire la propria attività nel biennio 2023-2024. In Francia le imprese che dovranno essere trasferite entro i prossimi 10 anni sono circa 700 000. Cfr. il documento dal titolo "Assessment of the framework conditions for business transfers in the EU member states", giugno 2024, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/60694?locale=it>.

un numero sempre maggiore di imprese strategiche europee potrebbe essere acquisito da concorrenti e investitori stranieri, con il rischio di alterare il panorama dell'industria europea, pregiudicare la sovranità dell'UE e la sua influenza a livello mondiale o interrompere catene del valore fondamentali. Dalla quinta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione<sup>3</sup> emerge che le fusioni e le acquisizioni estere sono in costante aumento dal 2015. Gli investimenti esteri soggetti alla procedura di controllo degli investimenti esteri diretti sono sempre più concentrati nei settori delle tecnologie e delle infrastrutture critiche. Nel 2024 il 50 % di tutti i casi sottoposti a una valutazione dettagliata dei rischi per la sicurezza ("fase 2") riguardava operazioni di fabbricazione. Tali operazioni erano fortemente concentrate nei settori della difesa (37 %), dei semiconduttori (21 %) e aerospaziale (16 %), comparti fondamentali per l'autonomia strategica dell'UE.

- (5) Nel corso degli ultimi decenni il contesto dei trasferimenti di imprese negli Stati membri dell'UE ha registrato miglioramenti. Diversi atti legislativi e politiche dell'UE hanno inoltre sviluppato il relativo contesto imprenditoriale. Ad esempio, la direttiva 2001/23/CE del Consiglio<sup>4</sup> prevede la tutela dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti a un altro proprietario in seguito a cessione contrattuale o a fusione; la direttiva 2006/112/CE<sup>5</sup> ha istituito il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; la direttiva 2009/133/CE del Consiglio<sup>6</sup> riguarda il regime fiscale da applicare in casi specifici; la raccomandazione del 15 dicembre 2011<sup>7</sup> aveva come oggetto le misure intese a evitare la doppia imposizione in materia di successioni; la direttiva (UE) 2017/1132<sup>8</sup> concerne alcuni aspetti di diritto societario; lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724<sup>9</sup> ha dato accesso a informazioni specifiche tra autorità competenti di diversi Stati membri; la

---

<sup>3</sup> Quinta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (COM(2025) 632 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0632&qid=1766402408944>).

<sup>4</sup> Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/23/oj>).

<sup>5</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

<sup>6</sup> Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/133/oj>).

<sup>7</sup> Raccomandazione 2011/856/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativa a misure intese a evitare la doppia imposizione in materia di successioni (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 81, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2011/856/oj>).

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/2025-01-19>).

comunicazione dal titolo "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale"<sup>10</sup> promuove un sistema che consente "*alle amministrazioni pubbliche a livello locale, regionale e nazionale di procedere a uno scambio transfrontaliero di dati e prove*"; taluni atti legislativi dell'UE<sup>11 12 13</sup> prevedono strumenti e soluzioni digitali, eliminano le formalità e agevolano l'uso transfrontaliero dei dati sulle società; la raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale<sup>14</sup> invita specificamente gli Stati membri ad adottare azioni specifiche pertinenti ai fini di tale raccomandazione; il Comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere sui trasferimenti di imprese<sup>15</sup> contenente suggerimenti specifici; la Commissione ha adottato una comunicazione sul ricambio generazionale in agricoltura<sup>16</sup>; il 28° regime può essere un'opzione interessante per il ciclo di vita di un'impresa, in quanto contribuisce ad attrarre nuovi investimenti e a migliorare le condizioni per operare in tutto il mercato unico.

- (6) La Commissione, in collaborazione con la rete dei rappresentanti per le PMI, ha fatto il punto dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione della *raccomandazione della Commissione del 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese nell'ambito della valutazione delle condizioni quadro per i trasferimenti di imprese negli Stati membri*<sup>17</sup>. Per elaborare la presente raccomandazione, la Commissione ha consultato la rete dei rappresentanti per le PMI, ha organizzato un

---

<sup>10</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52021DC0118>).

<sup>11</sup> Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj>).

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2121/2019-12-12>).

<sup>13</sup> Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L, 2025/25, 10.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj>).

<sup>14</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 27 novembre 2023, sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (GU C, C/2023/1344, 29.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj>).

<sup>15</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "I trasferimenti di imprese come promotori di una ripresa e di una crescita sostenibili nel settore delle PMI" (INT/982 del 22 settembre 2022, <https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/business-transfers-promoters-sustainable-recovery-growth-sme-sector>).

<sup>16</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Strategia per il ricambio generazionale in agricoltura" (COM(2025) 872 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025DC0872>).

<sup>17</sup> "Assessment of the framework conditions for business transfers in the EU member states", luglio 2024, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/60694?locale=it>.

seminario dedicato, ha commissionato studi e valutazioni<sup>18</sup> e ha raccolto i riscontri dei portatori di interessi.

- (7) Tenendo conto di tutti gli sviluppi degli ultimi anni e delle attività preparatorie, la presente nuova raccomandazione prevede di i) promuovere la consapevolezza e l'informazione in materia di trasferimenti di imprese, ii) modernizzare i sistemi nazionali pertinenti, iii) favorire la preparazione e l'esecuzione dei trasferimenti, anche transfrontalieri, e iv) garantire un approccio coordinato a livello dell'UE.
- (8) Il trasferimento può essere una delle fasi critiche del ciclo di vita di un'impresa, il che rende particolarmente importante comprendere le tappe necessarie per garantirne la riuscita. È probabile che le possibilità di riuscita dei trasferimenti aumentino se si svolgono attività di sensibilizzazione sia tra i venditori sia tra i potenziali acquirenti, sostenute da appositi programmi di formazione, tutoraggio o consulenza. Inoltre l'esposizione precoce al tema, anche attraverso programmi di alfabetizzazione finanziaria, dovrebbe aiutare i futuri proprietari di imprese ad affrontarlo tempestivamente e con maggiore agio e competenza. Tra i cittadini che devono confrontarsi con particolari ostacoli nel diventare imprenditori c'è un potenziale inesplorato. Attingere a tale potenziale può dunque ampliare il bacino dei possibili successori e rafforzare la continuità delle imprese in tutta l'Unione.
- (9) Nel contesto dei trasferimenti di imprese pianificati può riscuotere interesse la modifica della forma giuridica dell'impresa in una forma più favorevole alla riuscita dell'operazione, senza incidere sulla continuità operativa e tenendo conto della diversità dei potenziali acquirenti. A tale riguardo, separare la proprietà dalla gestione può in alcuni casi semplificare ulteriormente il trasferimento, di modo che le attività ordinarie dell'impresa proseguano ininterrotte nonostante il cambiamento di proprietà, e ridurre i rischi e l'incertezza legati alla transizione. Ciò è particolarmente importante quando il potenziale acquirente non intende assumere la gestione diretta dell'impresa dopo il trasferimento.
- (10) Uno degli ostacoli alla riuscita del trasferimento può essere la difficoltà incontrata dai successori nel reperire le risorse finanziarie necessarie per liquidare le quote spettanti ai coeredi che non intendono partecipare alla PMI.
- (11) In una società di persone, le azioni intraprese da un singolo socio, come la redazione di un testamento, la firma di un patto successorio o il trasferimento della propria quota quando si è ancora in vita, possono entrare in contrasto con il contratto di società. In tali situazioni occorre prestare particolare attenzione per tutelare il più possibile la continuità dell'impresa.

---

<sup>18</sup> Ad esempio quelli elencati all'indirizzo [https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/continuity-and-exit/business-transfers\\_it](https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/continuity-and-exit/business-transfers_it).

- (12) Rilevare una PMI esistente è uno dei modi per avviare una carriera imprenditoriale o per arricchire l'esperienza imprenditoriale di un imprenditore già attivo. L'acquisto di una PMI consolidata e operativa richiede generalmente maggiore capitale rispetto a quello necessario per avviarne una nuova. L'accesso ai finanziamenti può quindi rappresentare una sfida fondamentale. Regimi finanziari generici o specifici, come i prestiti agevolati (ad esempio con tassi d'interesse agevolati, garanzie, ecc.) o i microcrediti, a condizione che siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato, possono aiutare un maggior numero di potenziali acquirenti a rilevare un'impresa e mantenerne le attività, i posti di lavoro e la creazione di valore nell'Unione. Inoltre misure come quelle previste nel contesto dell'Unione del risparmio e degli investimenti possono favorire gli investimenti nell'economia europea e ridurre i costi di finanziamento per le imprese dell'UE, dalle start-up alle aziende più mature.
- (13) Le norme in materia di aiuti di Stato riconoscono e tengono conto del fatto che le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di sviluppo economico<sup>19</sup>. In aggiunta è meno probabile che gli aiuti di Stato alle PMI abbiano effetti anticoncorrenziali sostanziali. Ciò si riflette in norme meno rigorose per taluni aiuti di Stato alle PMI in una serie di strumenti specifici e può essere rilevante nel contesto dei trasferimenti di imprese.
- (14) I trasferimenti di PMI non dovrebbero essere ostacolati da norme o procedure fiscali nazionali o da operazioni di preparazione del trasferimento, quali conferimenti di attivo, fusioni, scissioni e scambi di azioni. Indipendentemente dalla forma giuridica o dal tipo di trasferimento, gli Stati membri possono offrire incentivi fiscali<sup>20</sup> a sostegno dei trasferimenti di PMI, a condizione che siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato e garantiscano la continuità dell'attività economica nell'Unione della PMI interessata. Tali incentivi possono rivelarsi determinanti nel garantire la riuscita del trasferimento all'interno di una famiglia evitando che le imposte sulle successioni o sulle donazioni mettano a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa. Tutti gli incentivi fiscali a sostegno dei trasferimenti di PMI dovrebbero essere tempestivi e adeguatamente mirati e dovrebbero richiedere la debita considerazione dei principi fondamentali alla base del loro utilizzo giudizioso ed efficace sotto il profilo dei costi nell'ambito di un sistema fiscale solido ed efficiente.
- (15) I trasferimenti di PMI all'interno di uno Stato membro o a livello transfrontaliero nel mercato unico dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di contrastare l'evasione, l'elusione e la frode fiscali.

---

<sup>19</sup> Cfr. ad esempio il considerando 40 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

<sup>20</sup> Quali esenzioni, riduzioni o dilazioni di pagamento in vari ambiti fiscali, tra cui l'imposizione sulle plusvalenze, sulle successioni, sulle donazioni, sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

- (16) In assenza di un'armonizzazione a livello dell'UE, gli Stati membri mantengono la piena competenza di stabilire i rispettivi quadri nazionali in materia di imposizione fiscale sulle successioni e sulle donazioni e di concludere eventuali accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione.
- (17) Gli oneri amministrativi possono costituire un deterrente ai trasferimenti di imprese. L'uso di strumenti digitali nei trasferimenti di imprese rappresenta un'opportunità per migliorare l'efficienza, l'accuratezza e la comunicazione. I portali online e i servizi di e-government possono semplificare tali processi consentendo alle imprese di presentare la documentazione necessaria, pagare le tasse e seguire l'avanzamento della procedura per via elettronica. In tal modo inoltre si riduce al minimo rischio di errori e ritardi, evitando strozzature.
- (18) Nel mercato unico i trasferimenti di imprese possono avvenire non solo all'interno di uno Stato membro dell'UE, ma anche a livello transfrontaliero, con i diversi vantaggi e le numerose opportunità che ne conseguono. Tuttavia i trasferimenti transfrontalieri comportano generalmente costi di transazione più elevati e maggiori asimmetrie nell'accesso alle informazioni rispetto ai trasferimenti nazionali, il che può complicare in parte la procedura. Per affrontare tali sfide può essere necessario istituire piattaforme affidabili per acquirenti e venditori. Tali piattaforme possono automatizzare la raccolta di dati in tempo reale, fornendo ai potenziali acquirenti e venditori una visione completa della solidità finanziaria e delle prestazioni operative dell'impresa.
- (19) Statistiche, parametri di prestazione e dati economici accurati possono rivelarsi cruciali per migliorare costantemente un contesto imprenditoriale che agevoli i trasferimenti di imprese. Gli Stati membri possono poi sfruttare ampiamente i dati digitali generati durante i trasferimenti di imprese.
- (20) Gli approcci e le migliori pratiche a sostegno dei trasferimenti di imprese già sperimentati con successo in alcuni Stati membri possono servire da ispirazione per gli altri. Gli Stati membri possono promuovere e scambiarsi le migliori pratiche in tale ambito, anche utilizzando le piattaforme esistenti e i regimi di cooperazione transfrontalieri consolidati. Le migliori pratiche potrebbero includere in particolare una pianificazione strategica, una comunicazione efficace e il coinvolgimento dei portatori di interessi. La rete dei rappresentanti per le PMI può continuare ad affrontare la tematica dei trasferimenti di imprese e fungere da sede per lo scambio delle migliori pratiche.

- (21) È dunque opportuno sostituire la raccomandazione 94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese<sup>21</sup> con una nuova raccomandazione,

RACCOMANDA:

### ***1 – Obiettivi generali***

Si raccomanda agli Stati membri di adottare le misure necessarie per agevolare il trasferimento delle PMI, al fine di garantire il mantenimento dei posti di lavoro e dei beni produttivi esistenti e di promuoverne la continuità operativa all'interno dell'UE. In particolare, entro i limiti della loro organizzazione e delle loro competenze nazionali, essi possono:

- (1) promuovere la consapevolezza e l'informazione in materia di trasferimenti di imprese;
- (2) modernizzare i sistemi e le procedure giuridici, fiscali e di successione nazionali in modo da adeguarli alle attuali esigenze in termini di trasferimenti di imprese e incoraggiare i proprietari a trasferire le loro attività;
- (3) sostenere, in particolare con mezzi digitali pertinenti, la preparazione e l'efficace esecuzione dei trasferimenti, anche a livello transfrontaliero, in modo da garantirne la semplificazione e favorire così la continuità delle imprese;
- (4) garantire un approccio coordinato tra gli Stati membri dell'UE.

### ***2 – Informazione e sensibilizzazione***

- (1) Si raccomanda agli Stati membri di sostenere iniziative in materia di trasferimenti di imprese che aumentino la consapevolezza, forniscano informazioni e offrano formazione o tutoraggio ai proprietari di imprese.
- (2) Gli Stati membri possono favorire la consapevolezza e la preparazione in materia di trasferimenti di imprese promuovendo l'argomento attraverso attività di istruzione ai livelli appropriati o destinate a gruppi specifici, come donne, giovani e persone provenienti da contesti diversificati.

### ***3 – Forme giuridiche nel contesto dei trasferimenti di imprese***

Gli Stati membri possono fornire strumenti adatti a preparare al meglio il trasferimento. A tal fine, gli Stati membri possono valutare se esistano procedure adeguate e accessibili per modificare la forma giuridica di un'impresa senza la necessità di liquidarla o di creare una nuova entità giuridica. Tali modifiche dovrebbero tenere conto anche dei diritti dei lavoratori e di terzi.

### ***4 – Continuità delle società di persone e delle imprese individuali***

Per favorire la continuità delle imprese economicamente sostenibili in caso di decesso di uno dei soci o del proprietario dell'impresa, gli Stati membri sono incoraggiati a:

---

<sup>21</sup> Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese (GU L 385 del 31.12.1994, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/1994/1069/oj>).

- (1) stabilire il principio secondo cui, in caso di decesso di uno dei soci, una società di persone può continuare a operare, consentendo ai soci superstiti di decidere in merito alla prosecuzione dell'attività con o senza la partecipazione degli eredi del socio deceduto, assicurando nel contempo l'equa liquidazione della quota del defunto. Il contratto di società può derogare al principio della prosecuzione dell'attività;
- (2) qualora l'eventuale contraddizione tra il contratto di società e le clausole del testamento o dell'atto di donazione non sia risolta, introdurre nella loro legislazione nazionale una disposizione secondo cui il contratto di società prevale sugli atti unilaterali di uno dei soci;
- (3) provvedere affinché, in caso di decesso di un socio di una società di persone o del titolare di un'impresa individuale, il diritto di famiglia e il diritto successorio, in particolare la regola dell'unanimità per le decisioni assunte in situazioni di proprietà, non impediscano alla PMI di continuare a operare;
- (4) garantire che la liquidazione della quota del defunto di cui al punto 4.1, così come il pagamento della liquidazione agli eredi minoritari che discende dal punto 4.3, non compromettano la sostenibilità economica della PMI. A tal fine, se le parti scelgono il pagamento rateale, dovrebbe essere possibile calcolare l'importo da liquidare sulla base del valore di mercato della PMI, compreso l'avviamento, mentre, qualora una parte esiga il pagamento immediato, l'importo dovrebbe essere calcolato rigorosamente sulla base del valore contabile.

## ***5 – Aspetti finanziari***

Gli Stati membri possono valutare di offrire strumenti finanziari a sostegno dei trasferimenti di imprese che siano in linea con il TFUE e le norme in materia di aiuti di Stato e abbiano l'obiettivo di preservare la continuità delle PMI economicamente sostenibili e dei relativi posti di lavoro nell'Unione. Azioni specifiche possono consistere nell'istituzione di fondi o sistemi di garanzia generici o specifici. Strumenti specifici potrebbero riguardare ad esempio le zone rurali, le microimprese, le cooperative o le acquisizioni di imprese da parte dei dipendenti.

## ***6 – Fiscalità***

Si raccomanda agli Stati membri di adeguare, ove necessario, i regimi fiscali nazionali per sostenere meglio la continuità operativa delle PMI oggetto di trasferimenti all'interno della famiglia o a determinati soggetti terzi. In particolare:

- (1) si raccomanda agli Stati membri di valutare incentivi fiscali quali esenzioni, riduzioni o dilazioni di pagamento per favorire i trasferimenti di PMI all'interno dell'UE. Si raccomanda agli Stati membri, qualora adottino tali misure fiscali, di non differenziare il trattamento fiscale in base alla forma giuridica dell'operazione (ad esempio conferimento di attivo, fusione, scissione, scambio di azioni) o al tipo di trasferimento (ad esempio trasferimento intrafamiliare, trasferimento a terzi, come in caso di acquisizione da parte dei dipendenti, modelli cooperativi, acquisizione da parte di dirigenti interni o esterni all'impresa) scelti dalla PMI a tal fine;
- (2) fatti salvi gli incentivi fiscali di cui al punto 6.1, gli Stati membri possono valutare di offrire incentivi fiscali mirati quali:
  - (a) riduzioni delle imposte sull'attivo utilizzato esclusivamente per la PMI, in caso di trasferimento per donazione o successione, compresa la successione ereditaria; o

- (b) incentivi al reinvestimento delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni di una società non quotata in una PMI non quotata attiva nella produzione o nella vendita di beni e servizi;
- (3) per quanto riguarda l'imposizione fiscale sulle successioni e sulle donazioni, gli Stati membri sono incoraggiati a valutare di:
- (a) adeguare, ove necessario, i rispettivi regimi fiscali nazionali in modo da tenere conto delle imposte di successione versate in un altro Stato membro nel contesto dei trasferimenti di PMI, comprese le PMI attive nel settore agricolo;
  - (b) evitare completamente la doppia imposizione sulle successioni e sulle donazioni associate a trasferimenti transfrontalieri di PMI concludendo ulteriori convenzioni contro la doppia imposizione in materia di patrimoni ereditari e successioni e in materia di donazioni allo scopo di disciplinare tutti i rapporti bilaterali con altri Stati membri laddove entrambi gli Stati membri riscuotono imposte sulle successioni e sulle donazioni;
- (4) gli Stati membri sono incoraggiati a valutare di ridurre o abolire le imposte di bollo, le tasse di registrazione e altri tributi analoghi associati ai trasferimenti di PMI o di dilazionarne il pagamento;
- (5) gli incentivi fiscali adottati dagli Stati membri a sostegno dei trasferimenti di PMI devono essere conformi alle norme in materia di aiuti di Stato. Si raccomanda agli Stati membri di subordinare qualsiasi incentivo fiscale alla condizione che l'impresa rimanga operativa all'interno dell'UE per un periodo minimo stabilito dal diritto nazionale o che il nuovo proprietario garantisca l'occupazione dei dipendenti esistenti;
- (6) qualora decidano di offrire incentivi fiscali a sostegno dei trasferimenti di PMI, gli Stati membri pubblicheranno informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscali, conformemente ai loro obblighi di informazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio;
- (7) gli Stati membri dovrebbero rivedere gli incentivi fiscali a sostegno dei trasferimenti di PMI qualora risulti che lo scopo principale o uno degli scopi principali di tali trasferimenti consiste nell'ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto tributario nazionale applicabile e che l'operazione non è genuina, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso;
- (8) gli Stati membri possono valutare di consentire che la determinazione dell'imponibile tenga conto delle variazioni del valore dell'impresa a seguito del trasferimento, affinché rispecchi meglio il valore di mercato dell'impresa e per favorire la pianificazione finanziaria;
- (9) gli Stati membri sono incoraggiati a considerare l'impatto cumulativo delle varie forme di tassazione applicabili durante il trasferimento di una PMI, così da garantire che gli obblighi fiscali siano rispettati ma non mettano a repentaglio la continuità dell'impresa.

### ***7 – Digitalizzazione, gestione dei dati ed efficacia transfrontaliera***

Si raccomanda agli Stati membri di sfruttare gli strumenti digitali per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei trasferimenti di imprese. A tal fine, essi possono:

- (1) utilizzare strumenti e quadri digitali per tutti i tipi di procedure di trasferimento di imprese al fine di agevolare e razionalizzare i processi amministrativi e la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e i proprietari di imprese, applicando il principio del "digitale per default";
- (2) promuovere l'uso di piattaforme digitali per automatizzare la raccolta dei dati e garantire che le informazioni siano prontamente accessibili ove necessario;
- (3) sostenere la creazione di piattaforme digitali per pubblicizzare le imprese in vendita e facilitare l'incontro tra acquirenti e venditori;
- (4) garantire che i dati digitalizzati nei registri delle imprese possano essere utilizzati per la produzione di statistiche, al fine di orientare la futura politica in materia di trasferimenti di imprese;
- (5) agevolare e semplificare i trasferimenti transfrontalieri di imprese nell'UE sfruttando l'interoperabilità tra le piattaforme digitali nazionali.

### **8 – Migliori pratiche**

- (1) Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire un punto focale o un forum nazionale sui trasferimenti di imprese per individuare le potenziali sfide e coordinare le attività a livello nazionale.
- (2) Si raccomanda agli Stati membri di impegnarsi attivamente nello scambio di migliori pratiche con l'obiettivo di attuare le misure contenute nella presente raccomandazione.

### **9 – Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

### **10 – Abrogazione**

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese.

Fatto a Bruxelles, il 22.6.2026

*Per la Commissione*

*Stéphane SÉJOURNÉ*

*Vicepresidente esecutivo*

